

Sulla insufficienza dell'Intelligenza Artificiale e della legge

Lucio Franzese

Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract: On the Inadequacy of Artificial Intelligence and the Law

The article intends to highlight the problems that the use of Artificial Intelligence reveals in legal matters and the healthcare sector, starting from some considerations of the use of this technique.

Keywords: Artificial Intelligence, Right, Compas, AI Act, Digital Governance.

Sommario: 1. Premessa – 2. Un giudice algoritmico? – 3. Un medico algoritmico? – 4. *AI Act* e *Governance digitale*.

1. Premessa

Occorre imparare a convivere con l'Intelligenza Artificiale poiché lo sviluppo e la sua affermazione appaiono inarrestabili. È necessario comprendere come governare questo cambiamento epocale per non esserne travolti. Il problema infatti non risiede nel “se” ma nel “come” farlo, poiché non sembra più possibile tornare a un mondo senza l'IA¹.

Gli studi intorno all'IA nascono a metà del secolo scorso dalla insoddisfazione dell'uomo nei confronti dell'informatica e nel tentativo di costruire sistemi che simulino il funzionamento della mente umana, con l'intento dichiarato di sostituire il più possibile le persone nello svolgimento di vari compiti, rendendo le attività più veloci in modo da massimizzarne l'efficienza economica.

Durante gli anni Ottanta – ma come è forse possibile constatare anche ai nostri giorni – le aspettative sulle “macchine intelligenti” erano esageratamente alte, trainate soprattutto dai media e da grandiose promesse che a loro volta trainavano ingenti investimenti pubblici. L'entusiasmo e gli investimenti si alimentavano reciprocamente e concorrevano a far sperare nella migliore riuscita di questa impresa. Le promesse però non riuscirono a tenere il passo con il clamore suscitato e ben presto iniziarono a diffondersi umori meno ottimistici che

¹ Cfr. N. Cristianini, *La scorciatoia*, il Mulino, Bologna, 2022, p. 187.

portarono a un netto calo degli investimenti e dell'interesse per questa disciplina, sia da parte del mondo scientifico che da quello del grande pubblico. All'epoca le limitazioni di carattere oggettivo, le fragilità e gli eccessivi costi dei sistemi che fino ad allora erano stati sviluppati, stavano rendendo sempre meno probabile la realizzazione di una macchina in grado di comprendere una lingua, riconoscere oggetti e ragionare come una persona. Durante questo periodo di "inverno" per l'IA il settore risultò meno attraente, ma ciò nonostante iniziarono a imporsi delle idee teoriche coltivate in nicchie specialistiche per anni e con pochissimi finanziamenti. Queste idee basate su metodi statistici e sulle reti neurali posero le basi per la "lingua franca" dell'IA dei nostri giorni, grazie anche al perfetto connubio con la creazione World Wide Web lanciato nel 1994. La ricerca sull'Intelligenza Artificiale ne venne completamente trasformata².

Com'è noto, nel novembre del 2022 OpenAI ha presentato ChatGPT, chatbot capace di rispondere in modo più o meno coerente alle domande che gli si pongono su tutto lo scibile. Questo evento ha dato notorietà mondiale al fenomeno dell'IA e ha alimentato un dibattito che coinvolge tutta la vita sociale e in primo luogo il settore giuridico e quello sanitario.

Tuttavia non si può nascondere che quanto più l'IA sembra progredire in potenza e capacità, tanto più desta legittime preoccupazioni. Basti pensare che durante il World Governments Summit (WGS), Sam Altman, fondatore di Open AI e creatore di ChatGPT, accennando, con soddisfazione ed entusiasmo, alle grandi potenzialità legate alla prossima evoluzione del nuovo modello di GPT, ovvero GPT-5, ha confessato di "non dormire la notte" pensando alle possibili conseguenze dell'IA in mancanza di un quadro di regole efficaci.

L'aspetto rilevante è che i dibattiti non sono polarizzati su posizioni antitetiche, IA sì, IA no, e molto spesso, a conclusioni fatte, emerge forte il richiamo, soprattutto e sorprendentemente, da parte del mondo scientifico di introdurre norme che ci consentano di convivere in sicurezza con queste tecnologie. Invero un regolamento, come quello in fase di definitiva approvazione dall'Unione Europea (*AI Act*) può rappresentare un aiuto. Ciononostante senza il supporto anche di una *pedagogia* all'uso di questi strumenti e soprattutto senza il recupero nell'ambito del discorso giuridico della concreta esperienza dei rapporti umani, ogni tentativo di regolare una materia così complessa può risultare, in ultima istanza, insufficiente.

Al giorno d'oggi è possibile ipotizzare che, in un futuro non troppo lontano, l'IA riuscirà a fare molte cose di quelle che oggi sono ancora prerogative dell'uomo. Nello stesso tempo però è necessario chiedersi se ci sono dei limiti a quello che possiamo lasciar fare all'IA, particolarmente in materia giuridica e in ambito sanitario.

Sistemi algoritmici, più o meno complessi, fanno già parte dell'esperienza giuridica e medica. È possibile pertanto proporre qualche spunto di riflessione sul

² Cfr. *ivi*, pp. 33-35.

fenomeno proprio a partire da alcuni esempi relativi all'applicazione di questi strumenti.

2. Un giudice algoritmico?

Nel sistema giudiziario americano viene utilizzato un software, il “Compas” (*Correctional offender management profiling for alternative sanctions*) per “calcolare” la pericolosità sociale dell'imputato.

Esso è stato portato alla ribalta dal “caso Loomis”³, riguardante un cittadino americano che non si era fermato ad un controllo di polizia mentre era alla guida di un'auto poi risultata coinvolta in un conflitto a fuoco. Il tribunale circondariale di La Crosse nel determinare la pena da comminare a Loomis ha tenuto conto anche del punteggio assegnato da Compas che, sulla base di un questionario di 137 domande stabilisce il grado di rischio che l'imputato commetta nuovamente un reato. Il cittadino americano è stato condannato alla reclusione di sei anni perché recidivo e perché ritenuta alta la possibilità che in futuro commetta nuovamente dei reati. Dato che il funzionamento dell'algoritmo è segreto perché di proprietà di una azienda privata (la Northpointe, ora Equivant), non si sa su quali basi si è giunti a ritenere Loomis soggetto ad alto rischio di recidiva – condizione decisa da Compas ma sottratta al contraddittorio tra le parti – e alla conseguente applicazione della pena. La cosa ancora più sorprendente è che su richiesta di revisione della sentenza da parte dell'imputato, il quale lamentava che la decisione, presa sulla base dei risultati del Compas, aveva violato il proprio diritto ad un equo processo, la Corte Suprema del Wisconsin ne ha confermato la validità. Ha infatti espressamente stabilito che l'uso del Compas può essere legittimo nell'ambito dei giudizi di determinazione della pena se vengono rispettati, da parte degli organi giudicanti, alcuni limiti e alcune cautele indicate dalla stessa Corte. Resta però il fatto che non è possibile conoscere come i dati vengano processati dal Compas in quanto la società proprietaria ne mantiene legittimamente il segreto industriale e il brevetto.

Al fine di una prima riflessione si può notare che un giudizio automatizzato sembra, in definitiva, riproporre la figura del giudice quale *bocca che pronuncia le parole della legge*⁴, per tal modo eludendosi tutta la problematica dell'interpretazione del diritto e della composizione delle liti intersoggettive, che è il fine cui tende il processo e che non è la mera applicazione della legge. Le parti in giudizio intendono ottenere il riconoscimento del loro proprio che non può ridursi in un “rigido formalismo” secondo cui la rilevanza giuridica dell'agire “si manifesta propriamente nella sua conformità, nel suo lasciarsi individuare in base

³ Cfr. S. Carrer, “Se l'*amicus curiae* è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin”, in *Giurisprudenza Penale*, 4 (2019).

⁴ Cfr. V. Ferrari, “Note socio-giuridiche introduttive per una discussione su diritto, intelligenza artificiale e big data”, in *Sociologia del diritto*, (2021), n. 3, pp. 9-31.

a criteri figurativi posti dal legislatore”⁵. Il “giudice algoritmico” preconizzato dallo straordinario sviluppo dell’IA sembra dare compimento alla volontà di desoggettivazione del giudizio teorizzato e auspicato dall’illuminismo giuridico. Inoltre sembra dominare “l’assenza di un’intersoggettività reale, creativa, luogo di istituzione del diritto”⁶.

Si deve riflettere anche sul fatto che l’uso del Compas mostra un altro aspetto controverso, ovvero la presenza di *bias*. È emerso infatti che i dati di cui si avvale per calcolare statisticamente la pericolosità sociale degli imputati sono intrisi di pregiudizi razziali. La proporzione di imputati neri soggetti impropriamente a detenzione preventiva, poiché dichiarati successivamente innocenti, tende ad essere maggiore dell’analoga proporzione di imputati bianchi risultati anch’essi innocenti, così come per la quantificazione della pena si registra disparità di trattamento a secondo dell’etnia del condannato⁷.

L’applicazione dell’IA al fenomeno giuridico non potrà che produrre l’uniformazione del giudizio escludendosi per tal modo quell’equità che rappresenta la giustizia del caso concreto, il cui riconoscimento resta una prerogativa del giudice umano⁸. Francesco Gentile ci ricorda a riguardo che “il riconoscimento della diversità di ognuno costituisce un’autentica garanzia per il rispetto dell’essenza comune a tutti”⁹.

L’applicazione automatizzata della legge sarebbe un’operazione che non abbisogna di una previa interpretazione della norma e l’idea stessa di processo, incentrata com’è sul contraddittorio tra le parti, guidato e stimolato dal giudice, che lo rende refrattario ad ogni automatismo decisionale, a ben vedere viene messa da parte¹⁰. C’è poi il rischio che le decisioni basate su dati storici, finiscano in sostanza per replicare all’infinito sentenze passate, senza tener conto della concreta esperienza giuridica¹¹. E in ultima istanza la produzione (e il termine non è a caso) di automatismi impedisce all’imputato di vedersi riconosciuto il *suo proprio* che consiste nel “diritto alla pena”, come icasticamente affermato da Giuseppe Bettiol, per il quale il compito dell’avvocato non è quello di fare ottenere al suo assistito la pena minima, ma quella idonea per riacquistarlo al

⁵ Cfr. N. Irti, *Studi sul formalismo negoziale*, Cedam, Padova, 1997, pp. VII-VIII.

⁶ L. Avitabile, “Il diritto davanti all’algoritmo”, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 8 (2017), p. 321.

⁷ Sul punto cfr. N. Mehrabi, F. Morstatter, N. Saxena, K. Lerman, A. Galstyan, “A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning”, in *ACM Computing Surveys*, 54 (2021), n. 6, pp. 1-35 e A.Z. Huq, “Artificial Intelligence and the Rule of Law”, in *Public Law and Legal Theory Working Paper*, (2021), n. 764, p. 4.

⁸ Cfr. G. Zaccaria, *La responsabilità del giudice e l’algoritmo*, Mucchi Editore, Modena, 2023.

⁹ F. Gentile, *Politica aut/et statistica*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 185.

¹⁰ Cfr. A. Garapon, J. Lassègue, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, trad. it., di M.R. Ferrarese, il Mulino, Bologna, 2021.

¹¹ Sempre capitale il rinvio al concetto di esperienza giuridica così come formulato da Giuseppe Capograssi.

consorzio sociale dopo che esso se ne è collocato al di fuori con la commissione del reato¹².

Tali automatismi si fondano sul mero dato statistico e non sul principio dello *stare decisis* per il quale un orientamento vincola perché ha dato buona prova di sé, cioè ha contribuito a risolvere una lite riattivando la comunicazione intersoggettiva che era stata interrotta dalla commissione dell'illecito.

Soprattutto si deve accennare che questi mezzi possono rappresentare forme di controllo sociale finalizzate al dominio dell'uomo sull'uomo, mentre il diritto classicamente mira allo sviluppo della persona umana, alla sua piena realizzazione mediante la promozione della libertà individuale¹³.

3. Un medico algoritmico?

Potremmo chiederci in ambito medico cosa implica l'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale e possiamo farlo ponendoci due domande: “È possibile sostituire il medico con un algoritmo?” E in tal caso: “Chi si farebbe curare da un algoritmo?”

Va subito detto che per le diagnosi, la scelta della cura e la fase post-ospedaliera, la relazione tra medico e paziente resta fondamentale. Occorre valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra medico e paziente nel quale si incontrano l'affidamento del paziente e la competenza e la responsabilità del medico. Le persone hanno diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere edotte sulla diagnosi e quindi sui benefici, rischi e sulle eventuali alternative in modo chiaro, completo e aggiornato, nonché devono essere informati sulle conseguenze di un eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico¹⁴.

La prima considerazione è che un algoritmo non può fare altro che considerare la persona come un insieme di dati clinici e quindi, in sostanza, riduce la stessa alla sua cartella clinica, e non può fare altrimenti: guarda alla malattia e non alla persona. Le persone non sono però delle “macchine” da aggiustare.

Per un medico il rapporto con il paziente non si basa solo sui dati clinici, né tanto meno solo sulla dimensione cognitiva dello stesso. Egli osserva il corpo del paziente, le posture, lo sguardo; ascolta come si esprime e che linguaggio utilizza; ritiene indispensabile conoscere anche la storia personale e familiare, in sostanza guarda alla totalità della persona.

L'Intelligenza Artificiale non ha l'obiettivo di comprendere ma solo di operare, cioè di padroneggiare un determinato evento. Attualmente le “macchine

¹² Per un approfondimento cfr. G. Marini, *Giuseppe Bettiol. Diritto penale come filosofia*, ESI, Napoli, 1992.

¹³ Esemplare la lezione di Feliciano Benvenuti nel diritto pubblico-amministrativo tradizionalmente incentrato sulla nozione di autorità: cfr. L. Franzese, *Feliciano Benvenuti, Il diritto come scienza umana*, ESI, Napoli, 1999.

¹⁴ Cfr. l'art. 1 della Legge 219/2017.

intelligenti” si avvalgono del modello statistico e quindi della raccolta di un’enorme mole di dati per inferirne le invarianti statistiche, che rappresentano la soluzione proposta dalla macchina al problema che le è stato sottoposto¹⁵.

Il potere degli algoritmi persegue scopi, concepiti e voluti non da un qualche algoritmo, ma da esseri umani orientati ad incontrare gli altri come semplici esecutori di un calcolo e non come titolari del diritto di esistere per una formazione originale della loro personalità¹⁶.

Si pensi a quanto stanno facendo alcuni ospedali in Italia che inseriscono ed elaborano in un unico archivio digitale le cartelle cliniche dei loro pazienti, al fine di fissare dei protocolli per le diagnosi e per le cure, mettendo tra parentesi le differenti espressioni della personalità di ciascuno che inevitabilmente ne condiziona anche il percorso terapeutico.

Il rischio è che così facendo il medico si limiti a consultare questi protocolli, rinunciando ad esercitare l’arte medica. Invero il medico potrebbe chiedersi: “Ma chi sono io rispetto alla mole di informazioni di cui dispone la macchina?”. Senza considerare l’impatto che questi strumenti possono avere sull’operosità dei medici che potrebbero anche perdere la motivazione a cimentarsi personalmente con i casi loro sottoposti. Fino alla possibile perdita della stessa capacità di effettuare una diagnosi. Rinunciando, per tal modo, alla propria libertà e responsabilità.

Infatti una procedura o un dispositivo tecnico non possono essere chiamati a rispondere delle proprie azioni poiché la responsabilità è un elemento imprescindibile dell’impegno personale che implica la disponibilità a comprendere le aspettative e le preoccupazioni dell’altro per cercare un terreno di condivisione¹⁷.

È opportuno richiamare l’intervista a uno dei chirurghi italiani di fama mondiale, Luigi Bonavina, che alla domanda: “Qual è la medicina del futuro”, ha risposto: “È quella di precisione che cura la persona caso per caso; il *modus operandi* deve avere come target un solo paziente con le sue specifiche caratteristiche anatomiche e funzionali”. Di qui il suo richiamo al pensiero di Ippocrate, secondo cui: “Non può saper di medicina chi non sa che cosa è l’uomo; questo si deve conoscere per curare correttamente gli uomini”. Un pensiero che Bonavina ritiene

più che mai attuale oggi che l’innovazione tecnologica ha rivoluzionato in meglio cure e terapie, senza trascurare la fase post operatoria, forse la più delicata, e dove l’empatia con il paziente fa la grande differenza. Un approccio, questo, che però – non può non osservare il chirurgo – spesso

¹⁵ Cfr. N. Cristianini, *op. cit.*

¹⁶ B. Romano, *Algoritmi al potere. Calcolo Giudizio Pensiero*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 2.

¹⁷ Cfr. G. Gorgoni, R. Gianni, “Responsibility, Technology, and Innovation”, in W. Reijers, A. Romele, M. Coeckelbergh (eds.), *Interpreting Technology: Ricoeur on Questions Concerning Ethics and Philosophy of Technology*, Rowman & Littlefield, Lanham, 2021, p. 171.

oggi stride con la prassi di interventi veloci e in batteria, in cui si deve massimizzare tutto¹⁸.

La medicina è molto più che raccogliere dati e mettere insieme le informazioni come può fare un sistema di Intelligenza Artificiale. Resta fondamentale l'esperienza dell'incontro empatico tra due persone, il medico e il paziente che insieme partecipano, ciascuno a modo suo, al cammino terapeutico: il paziente con la volontà di guarire e nutrendo fiducia nell'operato del medico; e il medico mettendosi a fianco dell'ammalato condividendone le aspettative di guarigione. In definitiva, se anche il medico non può fare a meno dell'IA vale allora il monito di papa Francesco, secondo cui "il cuore che manca alle macchine, lo deve mettere l'uomo".

4. AI Act e Governance digitale

L'IA sta avendo uno sviluppo strabiliante. Ciò tuttavia non significa che essa sia la panacea di ogni male né, all'opposto, che si può demonizzarla e dire che è fonte di ogni male.

Nei suoi confronti bisogna adottare l'atteggiamento che Platone e Aristotele consigliano nei confronti del farmaco, che ha sì un effetto abilitante ma anche distruttivo. Occorre quindi esercitare una pedagogia dell'Intelligenza Artificiale in ogni suo ambito di applicazione, a partire dal campo medico e da quello giuridico, che sono settori in cui l'IA sta avendo più successo e anche i più delicati perché coinvolgono direttamente la persona umana e le relazioni intersoggettive. Bisogna problematizzare il ricorso all'IA sottolineando, in particolare, che essa non può sostituirsi all'uomo nell'individuazione dei fini che ne orientano l'azione, potendo avere una funzione soltanto strumentale, riguardante cioè l'organizzazione automatizzata di quanto è necessario per portare ad effetto le decisioni adottate dall'uomo. Anche nei più recenti congegni l'IA solo apparentemente infatti individua i fini della propria azione che in realtà sono le mere risultanze delle statistiche che vengono individuate sulla base dell'elaborazione dei dati somministrati alla macchina¹⁹.

Un cenno va fatto al Regolamento sull'IA, il primo al mondo, che l'Unione Europea ha sentito la necessità di adottare per disciplinare i sistemi di Intelligenza Artificiale, ovvero stabilire definizioni e linee d'azione comuni, vietare pratiche non conformi ai principi europei, tra cui quelli legati alla tutela della privacy, e

¹⁸ L. Bonavina (2024), "La medicina del futuro? È quella di precisione che cura la persona caso per caso", in *Il Sole 24 Ore*. Recuperato da https://www.ilsole24ore.com/art/la-medicina-futuro-e-quella-precisione-che-cura-persona-caso-caso-AFqzkFmC?refresh_ce=1, [Data di consultazione: 30/05/2024].

¹⁹ Cfr. B. Romano, *op. cit.*, p. 2.

stabilire regole sulla base dei diversi livelli di rischio rappresentati dall'Intelligenza Artificiale per la tutela della persona umana²⁰.

È molto opportuno che l'Unione Europea abbia adottato una regolamentazione giuridica che, come è avvenuto con il Regolamento per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016), costituisce un precedente a livello mondiale. Gli stessi Stati Uniti e la Cina, tradizionalmente impegnati soltanto nello studio e nello sviluppo dei sistemi di IA, perché vedevano nella regolamentazione un intralcio alla diffusione del suo sviluppo, stanno adottando delle loro discipline. L'Unione Europea ha interesse a stimolare le imprese a fare ricerca e a immettere sul mercato sistemi di Intelligenza Artificiale, volendo allo stesso tempo tutelare e salvaguardare l'integrale sviluppo della persona umana nei confronti delle tecniche irrispettose della stessa. Invero il messaggio che passa dal Regolamento, noto anche come *AI Act*, è che per l'Unione Europea *non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche meritevole di essere realizzato e utilizzato*, per cui ci sono dei sistemi di IA che sono vietati o circoscritti da tante cautele perché ritenuti lesivi della persona umana e dei suoi diritti, quali ad esempio la libertà, la dignità, la privacy. Per tal modo si evita il rischio che questi strumenti da utili diventino dannosi per lo sviluppo integrale della persona umana.

I problemi legati allo sviluppo e utilizzo dell'IA mostrano forse con maggiore evidenza i limiti che caratterizzano le "geometrie" della scienza giuridica moderna, che riduce il diritto alla legge intesa come manifestazione di volontà del titolare del potere; rivelandoci come sia invece necessario concepire il diritto quale fatto sociale e nella sua dimensione sussidiaria rispetto alla capacità di autoregolamentazione delle persone nel consorzio umano.

L'incapacità d'intendere l'esigenza d'autocontrollo da parte del singolo, per non far intendere l'esigenza del controllo da parte della società, per neutralizzare le reciproche violenze degli individui, costituiscono la ragione dell'ordinamento politico, inteso come dominio dell'uomo sull'uomo²¹.

Per cui "il soggetto umano in quanto tale, cioè in quanto eticamente orientato, libero e responsabile, responsabile perché libero e libero perché eticamente orientato"²², non può rispecchiarsi in una concezione del diritto che fonda la sua legittimazione unicamente sul controllo che riesce a esercitare sulle persone assunte come atomi sociali e sensibili soltanto al proprio *particolare* e dunque bisognose di essere eterodirette "dalla culla alla bara".

Se guardiamo senza preconcetti al consorzio umano si può notare come il singolo riesca a esprimersi in una dimensione solidaristica, anche senza l'intervento legislativo diretto a imporre comportamenti di apertura sociale. Le

²⁰ Cfr. A. Simoncini, "L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà", in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, (2019), n. 1, pp. 411-417.

²¹ Cfr. F. Gentile, *op. cit.*, p. 57.

²² Cfr. *ivi*, p. 99.

persone, infatti, non possono essere intese come delle monadi chiuse alle esigenze del vivere insieme: difficilmente riuscirebbero a sopravvivere.

Per questo la dimensione sussidiaria del diritto consente di cogliere l'idea secondo cui regolamentare una materia così complessa, come quella dell'IA, è possibile solo mediante una vera e propria “*governance digitale*”²³ che ci permetta appunto di “governare” lo sviluppo tecnologico, evitando di lasciarsi travolgere, per renderlo funzionale alle persone e ancorarlo a una base antropologica con al centro le persone e i loro diritti fondamentali.

Questa *governance* presuppone una efficace dialettica tra le dinamiche di autoregolamentazione, la possibile *coregulation*, l'utilizzo di raccomandazioni e *soft regulation* (tra cui le linee guida), fino ad arrivare in ultima istanza a una regolazione vera e propria (*hard regulation*). Un buon esempio, a riguardo, è rappresentato dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR 679/2016)²⁴ e, a ben vedere, dallo stesso Regolamento europeo sull'IA. L'*AI Act* prevede infatti diverse esigenze di regolazione in base ai diversi livelli di rischio, classificati in quattro gruppi: rischio inaccettabile; rischio elevato; basso rischio e rischio minimo. Che corrispondono sinteticamente a: tecnologia di IA vietata; tecnologia di IA che prima di essere immessa sul mercato europeo deve soddisfare determinati requisiti; tecnologie di IA soggette al principio di trasparenza²⁵.

Inoltre il Regolamento incentiva ad adottare e applicare su base volontaria dei codici di condotta²⁶. Le buone pratiche dimostrano che un'etica nello sviluppo e utilizzo di questi strumenti²⁷ può risultare altrettanto efficace e sicuramente di supporto alla sua regolamentazione e alla più ampia e promettente *governance digitale*²⁸.

Rischiosa resta la via di chi, tra gli sviluppatori di sistemi di IA, non si pone limiti e indifferente alle implicazioni etiche mira ad ogni costo a massimizzare il profitto anche se questo comporta dei pericoli, aspettando poi che siano le istituzioni a porre rimedio ai danni eventualmente causati all'intera società.

²³ Cfr. L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, ed. it. a cura di M. Durante, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2022, pp. 106-108.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Per un approfondimento critico si veda J. Schuett, “Risk Management in the Artificial Intelligence Act”, in *European Journal of Risk Regulation*, (2023), pp. 1-19.

²⁶ L'art. 69 del Regolamento europeo sull'IA prevede la possibilità di adottare volontariamente, anche per i sistemi di IA diversi da quelli ad alto rischio, un Codice di Condotta nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento per i sistemi di IA ad alto rischio. Inoltre il 30 ottobre 2023 i leader del G7 hanno trovato un accordo sui Principi Guida Internazionali sull'IA e sul Codice di Condotta nel contesto dell'“*Hiroshima AI Process*”, che riguarderà gli sviluppatori di IA.

²⁷ Sul punto cfr. P. Benanti, *Le macchine sapienti. Intelligenze artificiali e decisioni umane*, Marietti, Bologna, 2018, cap. 5.

²⁸ Cfr. L. Floridi, *op.cit.*, pp. 106-108.